COMUNE DI CAMERANO

REGOLAMENTO COMUNALE

ASSISTENZA DOMICILIARE
AGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 8.2.1988
(Co.Re.Co. n. 15429/II del 3.5.1988)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.1.1991
(Co.Re.Co. n. 2174/II del 1^.3.1991)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.3.1992
(Co.Re.Co. n. 4326 del 30.4.1992)

ART. 1

Scopo dell'Assistenza Domiciliare

L'Assistenza socio-sanitaria a domicilio, permettendo all'utente di rimanere nel proprio ambiente assistito materialmente e moralmente, ha lo scopo di renderlo partecipe alla vita della collettività, rimanendo inserito nel contesto sociale e familiare.

Perciò da un lato si propone di rispondere ai bisogni immediati e dall'altro di contribuire al superamento dell'isolamento sociale mediante un'azione di informazione, di relazione, di stimolo alla partecipazione alla vita sociale evitando, quanto più possibile, ricoveri ed ospedalizzazioni non necessarie.

ART. 2

Prestazioni e figure assistenziali

Le prestazioni e le figure del servizio dell'assistenza domiciliare sono:

- prestazioni di servizio sociale comprensive di interventi di valutazione globale del bisogno, di indagine socio-familiare, di sostegno psicologico, di coordinamento delle prestazioni e di collaborazione con altre forze operanti nel territorio (Consigli di quartiere, associazione di volontariato, U.S.L., ecc)
  Tali servizi verranno prestati dalla figura dell'assistente sociale;

- prestazioni di aiuto domestico, consistenti in tutti quegli interventi atti a favorire o conservare l'autosufficienza dell'utente a ridurre i disagi derivanti dalla sua particolare condizione (aiuto nell'igiene e nella cura personale, dell'abitazione, degli effetti personali e della biancheria, aiuto nella preparazione dei pasti, commissioni fuori casa, accompagnamento all'esterno qualora ci siano difficoltà di deambulazione, ecc.).
  Tali servizi verranno prestati dalla figura dell'assistente domiciliare;

- prestazioni infermieristiche consistenti in interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi da svolgersi in collaborazione con il medico curante, in attività di educazione sanitaria, con particolare riferimento ai problemi dell'igiene e della dieta, ecc. Tali servizi verranno forniti dal Distretto n. 9 dell'U.S.L. n. 12.
  Le prestazioni devono avere carattere di temporaneità, complementarietà e sussidiarità, nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

ART. 3

Destinatari

Potranno fruire del servizio di assistenza domiciliare tutti i cittadini residenti nel Comune di Camerano, anziani e non anziani, che si trovano nell'impossibilità di bastare completamente a se stessi senza poter contare sul sufficiente aiuto dei parenti o che, comunque, vengono a trovarsi in uno stato di necessità che compromette la continuazione normale della loro vita familiare.
Ciò indipendentemente dalle cause che hanno determinato tali condizioni di bisogno, senza riguardo alle condizioni economiche, sociali o all'appartenenza a categorie di ogni genere.

In particolare anziani, disabili, persone in situazione di particolare difficoltà familiare, persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di sufficiente ed adeguata assistenza da parte di familiari o parenti.
Nel caso in cui l'utente non viva da solo, l'intervento è volto ad integrare e rafforzare l'azione dei conviventi, fermo restando che questi devono provvedere da soli alle loro necessità.

ART. 4

Modalità per l'assunzione del beneficio

Il servizio dell'assistenza domiciliare viene fornito dietro presentazione di domanda di ammissione, corredata (qualora se ne ravvisi la necessità) da certificato medico o dietro segnalazione da parte di consiglieri comunali, consiglieri di quartiere, medici, operatori del Distretto Socio-Sanitario, vigili urbani, cittadini, ecc.
Attraverso una visita domiciliare dell'assistente sociale viene valutata l'effettiva necessità di erogare il servizio (assenze o carenze familiari determinati stati di solitudine ed isolamento, stato di malattia o invalidità con perdita anche parziale dell'autosufficienza, stati particolari di bisogno o necessità, tempi, ecc.). Sulle condizioni economiche del richiedente e della sua famiglia relazionano all'Assessorato i Vigili Urbani Comunali, i quali dovranno fornire parere scritto entro 15 giorni dalla richiesta. Le domande vanno esaminate (fatta eccezione per casi di palese urgenza e gravità) secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.
L'erogazione va comunque concordata con l'utente, cui verranno illustrate le finalità ed i limiti del servizio stesso.
Nel caso di minori si fa sempre riferimento ai legali rappresentanti.
E' la Giunta Municipale che decide in merito all'ammissione degli interessati al servizio richiesto e dà, in ogni caso, comunicazione scritta della decisione adottata.

ART. 5

costi e rimborsi

Contestualmente all'ammissione del servizio di assistenza domiciliare (previo accordo con gli interessati), la Giunta Municipale determina la quota da corrispondere a parziale o totale rimborso del costo del servizio in base alle seguenti modalità:

- nessun contributo viene richiesto per prestazioni di servizio "sociale";
- nessun contributo viene richiesto ai soggetti gravi portatori di handicap in assenza di consistenti contributi o servizi già forniti dal Comune o da altro Ente Pubblico;
- per le altre prestazioni la contribuzione a carico dell'utente viene calcolata in base al reddito percepito dal nucleo familiare (componenti citati nel certificato di stato di famiglia e conviventi di fatto) al quale viene sommato il contributo dovuto da eventuali fili, determinato secondo i criteri di cui al "prospetto" allegato.
  La cifra ottenuta sommando il reddito del nucleo familiare dell'utente con la contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 del C.C.) serve a consultare la tabella e quindi a determinare la percentuale di partecipazione al costo del servizio.
  (comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.3.1992)

ART. 6

Le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie debbono essere elargite attraverso uno specifico accordo tra il Comune e l'USL con l'affidamento di tutte le funzioni ad un solo soggetto

istituzionale o la individuazione di un programma unico svolto dai due soggetti istituzionali prevedendo però la figura di un referente e la valutazione congiunta dei risultati.
(articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.1.1991)